

## LA LEGGE DEL PAPA IN MATERIA

Qualcuno ci accusa di essere succubi del Vaticano in materia, altri all'opposto di essere contro la dottrina cattolica, che spesso non conoscono neppure nei suoi rudimenti, in quanto troppo tolleranti.

Come rigorosamente dimostrato negli allegati di cui sotto, il Papa ha da sempre il potere legislativo assoluto in Vaticano, in quello Stato è in vigore dal 1929 il codice Zanardelli, in quel codice all'art. 49 n.3 è previsto lo stato di necessità che si applica anche all'aborto da sempre, anche prima della 194 in Italia in forza dell'art. 54 del nostro codice penale, e che ricalca l'art. 2 del mio ddl riportato in questo sito sotto "La nostra legge".

Quindi anche in Vaticano la donna può liberamente abortire nel caso di grave pericolo di Vita (e forse non esclusivamente in quel caso vista la particolare ampiezza del 49 n.3) come previsto per l'appunto nell'articolo 2 del mio testo di ddl. Non solo ma, sempre come da allegati, nel codice penale vaticano, quindi lo Zanardelli, è prevista una pena base per l'aborto volontario da 1 a 4 anni, nel mio testo di ddl da 8 a 12 anni.

Dunque entrambe le tesi critiche sono oggettivamente infondate, non siamo né succubi del Papa né eretici perché siamo su posizioni più radicali.

Ricordo che per un semplice scippo è prevista dal nostro codice penale la pena da 1 a 6 anni.

Chi è in disaccordo con questa pacifica situazione normativa ritenendoci gravemente in conflitto con la dottrina cattolica, in quanto, di contro, troppo moderati, convinca i Papi che hanno torto, scriva loro chiedendo perché non sono intervenuti in materia, poiché essi sono di fatto su posizioni più moderate della nostra e quindi sarebbero ancor più in conflitto con la dottrina.

A chi confonde il diritto con il catechismo, rileviamo che a pag. 557 di quest'ultimo testo è contemplata la legittima difesa che è la figlia dello stato di necessità, a pag. 558 c'è il quinto comandamento che tradotto dall'aramaico non è non uccidere ma non commettere omicidio, che è altro, altrimenti non avrebbe senso quanto precisato alla pagina precedente.

Se uccidi per legittima difesa o stato di necessità, per l'appunto, non commetti omicidio anche per la dottrina cattolica.

In ogni caso, un conto è il catechismo e un conto sono le leggi, in Vaticano non sono perseguiti il desiderio di donna altrui o la commissione di atti impuri, e trattasi di comandamenti non di mere raccomandazioni, quindi ciò che conta circa la posizione del Vaticano su una legge, e la 194 è una legge non una raccomandazione del catechismo, è la legge vaticana.

Avv. Pietro Guerini-Presidente nazionale Comitato NO194 ed omonima associazione

ALLEGATI

### 1) POTERE LEGISLATIVO ASSOLUTO DEL PAPA IN VATICANO

[https://it.wikipedia.org/wiki/Città\\_del\\_Vaticano](https://it.wikipedia.org/wiki/Città_del_Vaticano)

La sovranità sulla Città del Vaticano spetta alla [Santa Sede](#). È una [monarchia assoluta](#), sotto l'autorità del [papa](#)<sup>[33]</sup>; attualmente il pontefice è Jorge Mario Bergoglio, che regna con il nome di [Francesco](#). Il Pontefice ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario

1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

### 2) CODICE ZANARDELLI IN VIGORE IN VATICANO COME DA LINK

<http://docenti.unimc.it/giuseppe.rivetti/teaching/2016/15726/files/le-fonti-del-diritto-vaticano-1>

Nuova legge sulle fonti del diritto, 1 ottobre 2008, n. LXXI – art. 7: “Fino a che non si provveda a nuova definizione del sistema penale, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane” (codice penale italiano Zanardelli del 30 giugno 1889)

### 3) STATO DI NECESSITA' NEL CODICE ZANARDELLI (ART. 49 COMMA 3)

Non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri da un pericolo grave ed imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare

-STATO DI NECESSITA' NEL CODICE PENALE ITALIANO IN VIGORE GIA' PRIMA DELLA 194 (ART. 54) E APPLICATO GIA' PRIMA DELLA 194 AL CASO DI GRAVE PERICOLO DI VITA DELLA DONNA

<http://www.biodiritto.org/index.php/item/286-corte-costituzionale-sent-27-75>

In base all'articolo 54 del codice penale, applicato dalla giurisprudenza di merito anche ai casi di aborto, non è infatti punibile chi abbia commesso il fatto solo nel caso in cui sia «stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona». Tale esimente non poteva pertanto estendersi ai casi in cui il pericolo per la donna non fosse attuale o il danno non fosse grave.

-ART. 2 MIO TESTO DI DDL CHE RICALCA LO STATO DI NECESSITA'

Art. 2.

L'aborto volontario è consentito solo nel caso di grave pericolo per la vita della donna che porti a termine la gravidanza o affronti il parto, grave pericolo attuale e non altrimenti evitabile che deve essere accertato e rigorosamente documentato da una commissione composta da tre medici, nessuno dei quali dipendente o collaboratore della struttura sanitaria scelta dalla donna per l'eventuale interruzione di gravidanza, ed escludendo dall'accertamento qualsiasi analisi inerente un ipotetico suicidio della stessa. [ Il presente comma è conforme, tra l'altro, all'art. 49 n. 3 del Codice Zanardelli, in vigore dal 1929 nello Stato Città del Vaticano, quindi chi lo consideri un comma anticristiano deve anzitutto chiedere la soppressione della disposizione citata al Sommo Pontefice, che di quello stato è tecnicamente Sovrano Assoluto, nel per nulla esilarante tentativo di colmare le lacune dottrinarie quanto meno dal 1929 ad oggi sue e dei suoi predecessori, tra i quali si annoverano noti cattocomunisti, sia detto evidentemente in senso ironico, come Pio XII e Benedetto XVI, lacune che si tradurrebbero nel considerare la donna una persona e non una macchina riproduttrice rottamabile per legge.]

Ogni altra ipotesi di aborto volontario è vietata.

### 4) REATO DI ABORTO NEL CODICE ZANARDELLI (PENA BASE DA 1 A 4 ANNI)

<http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/index.php?com=statics&option=index&cid=199>

Gli articoli così emendati sono infine esaminati dalla Commissione di revisione che appone, riguardo al solo profilo sanzionatorio, delle modifiche<sup>[579]</sup>, commentate nella relazione al progetto definitivo di Zanardelli, che motiva la più 'vistosa' delle variazioni, ossia quella consistente nella eliminazione – della esplicitazione – della scusante applicata al medico che avesse agito per salvare la vita della donna<sup>[580]</sup>.

La disciplina è contenuta negli articoli da 381 a 384: nella prima disposizione si incrimina la condotta abortiva tenuta dalla donna su se stessa<sup>[581]</sup>; nel secondo articolo sono regolate l'ipotesi dell'aborto commesso da extraneus col consenso di lei, e quella nella quale si verifichi, indipendentemente dall'aborto, la morte della donna<sup>[582]</sup>; l'articolo 383 prevede la diversa e più grave fattispecie in cui l'extraneus provoca l'interruzione della gravidanza ignorante vel invita ea, aggravando il trattamento sanzionatorio quando alla pratica abortiva segua la morte della donna<sup>[583]</sup>; la norma successiva si occupa della condotta abortiva qualificata dall'esercizio di professioni sanitarie da parte del reo<sup>[584]</sup>; l'articolo 385 prevede infine la scusante d'onore<sup>[585]</sup>.

In merito alla posizione sistematica del procurato aborto Ferdinando Puglia afferma che “l'onorevole Zanardelli nella sua relazione dichiarava esser stato determinato da due considerazioni a collocare l'aborto procurato nella classe dei reati contro la persona, cioè: dal non esser sempre vero che esso turbi l'ordine di una famiglia; dall'essere leso in modo prevalente il diritto della vita spettante al nascituro

L'articolo 381 dispone: “La donna che, con qualunque mezzo, adoperato da lei, o da altri col suo consenso, si procura l'aborto è punita con la detenzione da uno a quattro anni”.

[582] L'articolo 382 recita: "Chiunque procura l'aborto ad una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni. Se, in conseguenza del fatto dell'aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, la pena è della reclusione da quattro a sette anni; ed è da cinque a dieci anni, se la morte avvenga per essersi adoperati mezzi più pericolosi di quelli ai quali essa abbia consentito".

[583] L'articolo 383 stabilisce: "Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto ad una donna, senza il suo consenso o contro la sua volontà, è punito con la reclusione da trenta mesi a sei anni ; e da sette a dodici anni, se avvenga l'aborto. Se, in conseguenza del fatto dell'aborto o dei mezzi adoperati per procurarlo, avvenga la morte della donna, la pena è della reclusione da quindici a venti anni. Le pene stabilite nel presente articolo sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia il marito".

[584] L'articolo 384 asserisce: "Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti sia persona che esercita una professione sanitaria od un'altra professione od arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica, che abbia indicati, somministrati o adoperati i mezzi per i quali sia procurato l'aborto o sia avvenuta la morte, le pene stabilite in quelli articoli sono aumentate di un sesto. La condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della reclusione inflitta".

[585] L'articolo 385 stabilisce: "Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della discendente, della figlia adottiva, o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due terzi, e alla reclusione è sostituita la detenzione".

#### 5) PENA BASE PREVISTA NELL'ART. 3 DEL MIO DDL DA 8 A 12 ANNI

<http://no194.org/wp-content/uploads/2017/09/Testoabrogante194.pdf>

Art. 3. Chiunque determini volontariamente un aborto, sia materialmente sia mediante agevolazione o istigazione, ne risponde penalmente ed è punito con la reclusione da 8 a 12 anni.